



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Dipartimento per gli affari generali e la digitalizzazione

Direzione Generale del personale, degli affari generali e del bilancio

DIV. 1^A - Relazioni sindacali e benessere organizzativo

Al Presidente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici

Al Capo del Dipartimento per le infrastrutture e le reti
di trasporto

Al Capo del Dipartimento per le opere pubbliche
e le politiche abitative

Al Capo del Dipartimento per i trasporti e la navigazione

Al Capo del Dipartimento per gli affari generali e
la digitalizzazione

Al Comandante Generale del Corpo delle Capitanerie di
Porto

Al Provveditore interregionale per le opere pubbliche per la
Toscana, le Marche e l'Umbria

Al Direttore della DGT Centro

Alle OO.SS Dirigenza

FP CGIL

CISL FP

UIL PA

UNADIS

DIRSTAT FIALP UNSA

CIDA FC

Alle OO.SS. Livelli

CISL FP

FEDERAZIONE CONFSAL UNSA

FLP

CONFINTESA FP

Oggetto: Convocazione 1° luglio 2025 - Provvedimento sugli incentivi alle funzioni tecniche ai sensi dell'articolo 45 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e ss. mm. ii.

Facendo seguito agli incontri del 6 e del 26 maggio 2025 la parte pubblica e le Organizzazioni Sindacali in indirizzo sono convocate il giorno 1° luglio p.v. alle ore 11:00 presso la Biblioteca della sede ministeriale di Via Nomentana n. 2 per la prosecuzione e la conclusione del provvedimento di cui all'oggetto, che si trasmette nella nuova stesura comprensiva di quanto emerso nel corso dei precedenti incontri, le cui integrazioni sono evidenziate in giallo.

Il link per il collegamento in videoconferenza sarà trasmesso per tempo.

Ai componenti della delegazione di parte pubblica si rammenta che, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del decreto ministeriale 115 del 19 aprile 2024, in caso di assenza o impedimento e in assenza di un delegato, saranno rappresentati dalla scrivente.

Le OO.SS. in indirizzo sono pregate di comunicare all'Ufficio Relazioni Sindacali (e-mail relazioni.sindacali@mit.gov.it)- entro le ore 11.00 di lunedì 30 giugno l'elenco dei delegati da segnalare alla portineria.

Distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE

All. n. 3



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm. e ii., recante “*Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*” ed, in particolare, l’articolo 35-bis e l’articolo 53;

VISTA la legge 23 dicembre 2009, n. 191, recante “*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato*” ed, in particolare, l’articolo 2, comma 197;

VISTO il decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, “*Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici*”, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 ed, in particolare, l’articolo 23-ter;

VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190 e ss.mm. e ii., recante “*Diposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nelle pubbliche amministrazioni*”;

VISTO il regolamento UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, n. 679 recante “*Regolamento generale sulla protezione dei dati in sigla GDPR*”;

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante “*Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici*”, come modificato dal decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209, recante “*Disposizioni integrative e correttive al Codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36*” ed, in particolare, l’articolo 1, comma 4, lettera b), l’articolo 45 “*Incentivi alle funzioni tecniche*”, nonché l’Allegato I.10 “*Attività tecniche a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure*”;

VISTO il decreto-legge 21 maggio 2025, n. 73, recante “*Misure urgenti per garantire la continuità nella realizzazione di infrastrutture strategiche e nella gestione di contratti pubblici, il corretto funzionamento del sistema di trasporti ferroviari e su strada, l’ordinata gestione del demanio portuale e marittimo, nonché l’attuazione di indifferibili adempimenti connessi al Piano nazionale di ripresa e resilienza e alla partecipazione all’Unione europea in materia di infrastrutture e trasporti*” ed in particolare l’articolo 2, comma 1, lettera a);

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 ottobre 2023, n. 186, “*Regolamento recante la riorganizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti*”;

VISTO il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 30 maggio 2024, n. 151, recante “*Individuazione del numero e dei compiti degli Uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti*”;



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

VISTO il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 9 maggio 2014, n. 192, con il quale è stato adottato il Codice di comportamento integrativo del personale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

VISTO il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del comparto Funzioni Centrali 2022-2024, sottoscritto in data 27 gennaio 2025 ed, in particolare, l'articolo 7, comma 6, lettera ag);

RICHIAMATO, con riferimento all'articolo 45 del Codice dei contratti pubblici, quanto indicato nella Relazione Illustrativa del provvedimento legislativo secondo la quale: “.... *La finalità è quella di stimolare, attraverso la corretta erogazione degli incentivi, l'incremento delle professionalità interne all'amministrazione e il risparmio di spesa per mancato ricorso a professionisti esterni*”;

VISTO il parere del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato – Ispettorato generale per gli ordinamenti del personale e l'analisi dei costi del lavoro pubblico del 12 settembre 2023, n. 225928, in base al quale “*gli incentivi per le funzioni tecniche di cui all'articolo 45, comma 4, decreto legislativo n. 36/2023, sebbene non soggetti a contrattazione integrativa, debbono essere ricompresi nel Fondo delle risorse decentrate*”;

VISTO il parere dell'11 ottobre 2023, n. 3360, con il quale l'ANAC ha rappresentato che:

- i) “*Il nuovo quadro normativo non impone più l'adozione di un apposito regolamento e la costituzione di un apposito fondo, quale condizione essenziale ai fini del riparto degli incentivi, ma dispone che le amministrazioni si regolino, in tale ambito, secondo i propri ordinamenti. Con ciò si è inteso eliminare alcune complessità relative agli aspetti procedurali che spesso sono state di ostacolo all'effettiva erogazione degli incentivi. La semplificazione procedurale introdotta è volta a consentire alle amministrazioni di organizzarsi nel modo più efficiente e, unita all'obbligo di definire i criteri nel termine (ordinatorio) di 30 giorni dalla data di entrata in vigore del codice, intende realizzare tutte le condizioni per rendere effettiva l'erogazione degli incentivi e dare concreta attuazione alla previsione normativa. Rimane, comunque, ferma la necessità che la definizione dei criteri sia fatta mediante un atto a valenza generale*”;
- ii) “*Con riferimento agli aspetti contabili, la nuova disposizione del codice elimina la necessità di costituire un apposito fondo per l'incentivazione ai fini del legittimo riparto degli incentivi ...*”;
- iii) “*Con riferimento alle modalità di definizione dei criteri di riparto degli incentivi e di eventuale riduzione degli stessi*”, [...] “*l'attribuzione degli incentivi deve essere fatta sempre nel rispetto delle modalità previste dalla contrattazione collettiva e deve essere orientata al principio del risultato. Sul punto è chiara la relazione al codice che, nel commentare l'art. 1, co. 4, lett. b), specifica che "il risultato rappresenta anche il criterio per l'attribuzione e la ripartizione degli incentivi economici, rimandando alla naturale sede della contrattazione collettiva per la concreta individuazione delle modalità operative"*”;



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

TENUTO ALTRESÌ CONTO degli orientamenti dottrinali, giurisprudenziali e delle pronunce delle autorità di controllo e della magistratura contabile in materia di incentivi alle funzioni tecniche (*ex plurimis* Comunicato del Presidente dell'ANAC del 6 settembre 2017; Cassazione civile, sez. lavoro, sentenza del 28 maggio 2020 n. 10222; Delibera ANAC del 25 novembre 2020 n. 1047; Delibera ANAC del 16 febbraio 2022 n. 74; Delibera ANAC del 5 ottobre 2022 n. 453; Rivista della Corte dei conti, fascicolo n. 3/2023; parere ANAC in funzione consultiva del 25 ottobre 2023 n. 54; deliberazione della Sezione regionale di controllo della Corte dei conti della Campania n. 191/2023/PAR; deliberazione della Sezione regionale di controllo della Corte dei conti della Toscana n. 196/2023/PAR; deliberazione della Sezione regionale di controllo della Corte dei conti del Veneto n. 297/2024; deliberazione della Sezione regionale di controllo della Corte dei conti del Piemonte n. 145/2024/PAR; deliberazione della Sezione regionale di controllo della Corte dei conti della Liguria n. 56/2025/PAR; Delibera ANAC 9 aprile 2025 n. 14);

RITENUTO, pertanto, di dover procedere all'adozione di un atto a valenza generale con il quale disciplinare i criteri per la ripartizione degli incentivi alle funzioni tecniche, individuare le modalità procedurali, esecutive e contabili per la loro erogazione, nonché definire i criteri per la riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro nel caso di ingiustificati incrementi dei tempi di realizzazione degli interventi o dei costi previsti dal quadro economico del progetto esecutivo;

VISTO l'accordo siglato in data _____ con le organizzazioni sindacali ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 7, comma 6, lettera ag) del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del comparto Funzioni Centrali 2022-2024, sottoscritto in data 27 gennaio 2025;

DECRETA

Art. 1 (Definizioni)

- a) *Affidamento*: la procedura di affidamento, anche diretto, in appalto di lavori, servizi e forniture;
- b) *Aliquota o Aliquote*: la/e percentuale/i di cui agli Allegati B1 e B2;
- c) *Codice*: il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e ss.mm. e ii., recante "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici";



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

- d) *Codice di comportamento*: il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 9 maggio 2014, n. 192, con cui è stato adottato il Codice di comportamento integrativo del personale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
- e) *DEC*: il direttore dell'esecuzione del contratto ai sensi dell'articolo 114 del *Codice*;
- f) *DL*: il direttore dei lavori ai sensi dell'articolo 114, comma 2, del *Codice*;
- g) *Direzione*: la Direzione generale del personale, degli affari generali e del bilancio;
- h) *Dirigente apicale*: il dirigente di livello dirigenziale generale posto al vertice della *Stazione appaltante*;
- i) *Funzioni tecniche*: le attività tecniche indicate nell'Allegato I.10 al *Codice*;
- j) *Incentivi*: le risorse finanziarie di cui all'articolo 45, comma 3, del *Codice* destinate allo svolgimento delle *Funzioni tecniche*;
- k) *Ministero*: il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
- l) *Personale*: il personale, anche con qualifica dirigenziale, in servizio presso il *Ministero* ovvero il personale appartenente al Corpo delle Capitanerie di porto che svolge le *Funzioni tecniche*;
- m) *Provvedimento*: il provvedimento di nomina e di individuazione delle *Funzioni tecniche* di ogni singolo affidamento;
- n) *RP*: responsabile delle fasi/procedimenti interni di cui il *RUP* può avvalersi per le attività di cui agli articoli 6, 7 e 8 dell'Allegato I.2 al *Codice*;
- o) *RUP*: il Responsabile unico del progetto di cui all'articolo 15 del *Codice*;
- p) *Stazione appaltante*: struttura centrale o periferica del *Ministero* che svolge le *Funzioni tecniche* relative all'affidamento e all'esecuzione di contratti di appalto di lavori, servizi e forniture.

Art. 2 **(Oggetto)**

1. Ai sensi dell'articolo 45, comma 3, del *Codice*, il presente provvedimento individua i criteri per la ripartizione degli *Incentivi* alle *Funzioni tecniche*, nonché i criteri per l'applicazione della riduzione di tali risorse, connesse alla singola opera o lavoro, nel caso di ingiustificati incrementi dei tempi di realizzazione degli interventi o dei relativi costi previsti dal quadro economico.
2. Il presente provvedimento disciplina, altresì, gli adempimenti procedurali connessi alla utilizzazione delle risorse previste dall'articolo 45, comma 5, del *Codice* da parte degli Uffici competenti del *Ministero*.
3. Agli incarichi conferiti al *Personale* del *Ministero* per lo svolgimento delle *Funzioni tecniche* si applicano esclusivamente le disposizioni del presente provvedimento e la normativa nello stesso



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

richiamata, anche con riferimento alle disposizioni dettate in materia di autorizzazioni, pagamenti, limiti di carattere economico e obblighi di pubblicità.

4. Gli *Incentivi* sono riconosciuti a fronte dell'esistenza di un formale atto di nomina e dell'accertamento delle funzioni regolarmente svolte. **In mancanza, si applica la disposizione di cui all'articolo 8, comma 5.**
5. In tutti i casi in cui il *Ministero* assume il ruolo di *Stazione appaltante*, la corresponsione degli *Incentivi* al *Personale* costituisce l'unica modalità di remunerazione per lo svolgimento delle *Funzioni tecniche* e avviene esclusivamente con le modalità previste dal presente provvedimento.

Art. 3

(Ambito di applicazione)

1. Il presente provvedimento si applica alle procedure di *Affidamento* di lavori, servizi e forniture svolte dalla *Stazione appaltante* anche per effetto di accordi o convenzioni con altre Pubbliche Amministrazioni o con i soggetti di cui all'articolo 1 dell'Allegato I.1 al *Codice*.
2. In particolare, le disposizioni del presente provvedimento si applicano:
 - a) alle procedure di affidamento in appalto di opere e lavori di qualsiasi importo;
 - b) alle procedure di affidamento in appalto di servizi e forniture nel solo caso in cui sia nominato un *DEC* diverso dal *RUP*; le ipotesi in cui ~~deve~~ essere nominato un *DEC* diverso dal *RUP* sono disciplinate dagli articoli 31 e 32 del Capo II dell'Allegato II.14 al *Codice*;
 - c) alle procedure di affidamento di opere, lavori, servizi e forniture eseguite sulla piattaforma www.acquistinretepa.it tramite gli strumenti ivi previsti, tra i quali: mercato elettronico della Pubblica Amministrazione, convenzioni, sistema dinamico di acquisizione, accordi quadro, con le limitazioni indicate nella lettera b) per i servizi e le forniture;
 - d) agli accordi-quadro aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture nei quali i relativi *Incentivi* sono individuati nel quadro economico di ogni singolo contratto affidato in utilizzazione dell'accordo stesso.
3. Le *Funzioni tecniche* per le quali è prevista la corresponsione degli *Incentivi* sono esclusivamente quelle previste dall'Allegato I.10 al *Codice*; il loro svolgimento rientra nelle mansioni che in ragione dell'ufficio e della qualifica professionale devono essere eseguite dal *Personale*. Esulano dall'ambito delle *Funzioni tecniche* le attività amministrative che attengono alla liquidazione degli *Incentivi*, trattandosi di attività di natura contabile e finanziaria che concludono il procedimento di *Affidamento*, senza esserne però parte costitutiva.



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

4. Gli *Incentivi* relativi alle *Funzioni tecniche* nelle procedure di affidamento di cui al Libro IV del Codice “*Del partenariato pubblico-privato e delle concessioni*” sono regolati in un separato provvedimento ministeriale, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 7, comma 6, lettera ag) del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del comparto Funzioni Centrali 2022-2024, sottoscritto in data 27 gennaio 2025.

Art. 4

(Funzioni tecniche svolte in convenzione)

1. In caso di svolgimento delle *Funzioni tecniche* a seguito della sottoscrizione di accordi o convenzioni che conferiscono alle strutture del *Ministero* le funzioni di *Stazione appaltante*, gli accordi e/o le convenzioni devono espressamente disciplinare i tempi e le modalità dei versamenti da parte delle Pubbliche Amministrazioni o dei soggetti di cui all’articolo 3, comma 1.
2. Qualora a seguito di atti convenzionali ovvero di accordi viene disposta l’apertura di una contabilità speciale, il funzionario delegato effettua i versamenti secondo le modalità descritte di cui all’articolo 15. Nel caso in cui la gestione contabile delle risorse di cui all’articolo 45 del Codice non sia attribuita alla *Stazione appaltante*, la stessa dispone affinché il soggetto convenzionato proceda ai relativi versamenti secondo le modalità di cui all’articolo 15.
3. In ogni caso in cui il *Ministero* assume il ruolo di *Stazione appaltante* si applicano esclusivamente le disposizioni del presente provvedimento.

Art. 5

(Quantificazione delle risorse)

1. Le risorse di cui all’articolo 45 del Codice, quantificate in misura non superiore al 2% delle risorse finanziarie derivanti dagli importi posti a base della singola procedura di *Affidamento* al netto dell’IVA, fanno capo al medesimo capitolo di spesa previsto per i singoli lavori, servizi e forniture. Tale quota non è soggetta a riduzione in funzione del ribasso offerto. Concorrono alla formazione dell’importo dell’*Affidamento* gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta.
2. Al fine di assicurare che le risorse da calcolarsi ai sensi del comma 1 siano congrue rispetto alla dimensione e alla complessità dell’*Affidamento*, la quantificazione del relativo importo, da



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

indicare in sede di predisposizione del quadro economico, è determinata secondo le percentuali di cui all'Allegato A, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

3. Nel caso di modifiche contrattuali in aumento, ai sensi dell'articolo 120 del *Codice*, il valore delle stesse si somma all'importo posto a base dell'*Affidamento*, ai fini dell'individuazione delle percentuali ai sensi dell'Allegato A e della conseguente rideterminazione delle risorse di cui all'articolo 45 del *Codice* per l'intervento nel suo complesso. Per valore delle varianti si intende il costo delle stesse indicato nel provvedimento autorizzativo. Gli *Incentivi*, per la parte oggetto di modifica, sono riconosciuti al *Personale* che svolge le *Funzioni tecniche* afferenti alla modifica stessa. Non concorrono ad aumentare le risorse di cui al comma 1 le modifiche contrattuali che si sono rese necessarie a causa di errori o omissioni del progetto esecutivo.
4. Le modifiche approvate in relazione a nuove soluzioni tecniche e realizzative che comportino una diminuzione dell'importo contrattuale, con conseguente risparmio di spesa, determinano la corrispondente rimodulazione delle risorse di cui all'articolo 45 del *Codice*.
5. Nelle ipotesi di rinnovo del contratto o ripetizione di lavori e servizi analoghi ai sensi dell'articolo 76, comma 6, del *Codice*, l'incentivo è riconosciuto al *Personale* che svolge le *Funzioni tecniche* afferenti al rinnovo o alla ripetizione di lavori e servizi analoghi nella medesima misura percentuale indicata nel provvedimento di cui all'articolo 8.
6. Nelle ipotesi di cui al comma 5 e fatta salva la previsione nel quadro economico dell'*Affidamento*, l'incentivo è calcolato sull'importo delle maggiori somme rispetto a quelle originarie a base dell'*Affidamento*. Gli *Incentivi* sono definiti nel nuovo provvedimento del *Dirigente apicale*.
7. La quota pari all'80% delle risorse di cui all'articolo 45 del *Codice* comprende l'ammontare del compenso lordo per il *Personale* e gli oneri previdenziali ed assistenziali a carico del *Ministero*, esclusa l'IRAP che andrà, altresì, determinata nel quadro economico dell'intervento ai sensi dell'articolo 5 dell'Allegato 1.7 al *Codice*.
8. Il 20% delle risorse di cui al comma 1, escluse le risorse che derivano da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, è incrementato dalle quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni relative a *Funzioni tecniche*:
 - a) affidate al personale esterno al *Ministero* ai sensi dell'articolo 45, comma 4, penultimo capoverso, del *Codice*;
 - b) indicate nel provvedimento di cui all'articolo 8 ma non svolte o prive dell'attestazione del *Dirigente apicale* o di un dirigente delegato ai sensi dell'articolo 45, comma 5, del *Codice*;



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

- c) il cui corrispettivo risulta eccedente rispetto al trattamento economico complessivo annuo lordo percepito dal *Personale*, ai sensi dell'articolo 45, comma 4, del *Codice*;
 - d) il cui incentivo è stato oggetto di riduzione a causa di incrementi ingiustificati dei tempi o dei costi previsti dal quadro economico del progetto esecutivo ai sensi dell'articolo 12.
9. Le risorse di cui al comma 8 sono destinate alle finalità di cui all'articolo 45, commi 6 e 7, del *Codice*. Le stesse sono versate in conto entrata del bilancio dello Stato, per essere poi destinate ai pertinenti capitoli dello stato di previsione della spesa del *Ministero* secondo le modalità indicate dalla *Direzione* ai sensi dell'articolo 15.
10. L'utilizzazione delle risorse di cui al precedente comma da parte della *Stazione appaltante* avviene sentite la Direzione generale per la digitalizzazione per le finalità di cui all'articolo 45, comma 6, del *Codice* e la *Direzione* per le finalità di cui all'articolo 45, comma 7, lettere a) e b), del *Codice*, previa informativa alle organizzazioni sindacali.

Art. 6

(Determinazione del trattamento economico complessivo annuo lordo)

1. Ai sensi dell'articolo 45, comma 4, del *Codice* e fatto salvo il rispetto dei limiti previsti dall'articolo 23-ter del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e ss.mm. e ii., l'incentivo complessivamente maturato da ciascuna unità di *Personale* nel corso dell'anno di competenza, anche per attività svolte per conto di altre amministrazioni o soggetti terzi, non può superare il trattamento economico complessivo annuo lordo percepito dalla medesima unità di *Personale* nel medesimo anno di competenza. Nel caso in cui vengano adottati i metodi e gli strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni di cui all'articolo 43 del *Codice*, il predetto limite è aumentato del 15%.
2. Per trattamento economico complessivo annuo lordo percepito si intende la retribuzione fondamentale ed accessoria che viene corrisposta al *Personale* in ragione del rapporto di lavoro con il *Ministero*.
3. Sono ricomprese nel trattamento economico complessivo annuo lordo le varie voci retributive individuate e regolate dal contratto collettivo di riferimento (per le Aree Professionali il Contratto Collettivo nazionale di lavoro del Comparto Funzioni Centrali, per le Aree Dirigenziali il Contratto Collettivo nazionale di lavoro relativo al personale dell'Area Funzioni Centrali vigenti al momento del conferimento). In particolare:



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

- a) per le Aree Professionali: stipendio (stipendio tabellare, differenziale stipendiale), RIA, **assegno *ad personam* ove spettante compreso quello riassorbibile**), compensi per lavoro straordinario, trattamenti economici correlati alla *performance* organizzativa e individuale, altri compensi e indennità spettanti in base a specifiche disposizioni di legge e/o contrattuali;
 - b) per le Aree Dirigenziali: trattamento economico fisso (stipendio tabellare annuo lordo, retribuzione di posizione di parte fissa, RIA, assegno *ad personam* ove spettante compreso quello riassorbibile), retribuzione di posizione parte variabile, retribuzione di risultato, altri compensi e indennità spettanti in base a specifiche disposizioni di legge e/o contrattuali.
4. Nella quantificazione del trattamento economico complessivo annuo lordo non sono ricompresi gli importi percepiti a titolo di compenso per incarichi aggiuntivi di qualsiasi tipologia nonché gli *Incentivi* percepiti per lo svolgimento delle *Funzioni Tecniche*.

Art. 7

(Criteri per la nomina del Personale destinatario degli Incentivi)

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 4, lettera b), del *Codice*, la nomina del *Personale* incaricato delle *Funzioni tecniche* deve assicurare il conseguimento del miglior risultato possibile nell'affidare ed eseguire il contratto.
2. L'attribuzione degli *Incentivi* deve essere finalizzata alla crescita professionale, anche interdisciplinare, del *Personale* del *Ministero* nonché a garantire il risparmio di spesa per mancato ricorso a professionalità esterne.
3. L'individuazione del *Personale* è effettuata nel rispetto dei criteri di efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa, imparzialità, trasparenza, parità di genere, rotazione ed equa ripartizione degli incarichi.
4. Il *Personale* deve essere in possesso degli **eventuali** requisiti a norma di legge per poter svolgere la funzione tecnica assegnata.
5. Costituiscono ulteriori elementi di valutazione:
 - a) i risultati conseguiti nello svolgimento delle *Funzioni tecniche*;
 - b) l'aver conseguito titoli di studio ovvero l'aver svolto corsi di formazione o aggiornamento professionale specifici nella materia oggetto dell'incarico;
 - c) la consequenzialità e complementarità con altri incarichi relativi alle *Funzioni tecniche*;
 - d) la competenza professionale acquisita con lo svolgimento di incarichi analoghi.



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

6. Ove, in applicazione dei criteri sopra indicati ovvero per carenza di organico, non sia possibile individuare *Personale* della *Stazione appaltante*, il *Dirigente apicale*, al fine di coinvolgere *Personale* di altre Strutture del *Ministero* e prima di procedere all'affidamento a soggetti esterni al *Ministero* secondo la disciplina prevista dal *Codice*, promuove interpellato rivolto al *Personale* in servizio presso altre strutture del *Ministero* da pubblicarsi sulla *Intranet* del *Ministero*, ovvero ricorre ad altre forme di pubblicità per il fine indicato. La nomina di tale *Personale* resta comunque subordinata al nulla osta del *Dirigente apicale* della struttura di appartenenza.

Art. 8

(Provvedimento di nomina del Personale)

1. La nomina del *Personale* incaricato dello svolgimento delle *Funzioni tecniche* per ciascun lavoro, servizio o fornitura, è disposta prima dell'avvio delle relative attività con provvedimento formale del *Dirigente apicale* o di un dirigente delegato sulla base dei criteri di cui all'articolo 7, **sentito il RUP**.
2. Nelle ipotesi di cui all'articolo 35-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm. e ii., non possono essere conferiti incarichi per l'espletamento delle *Funzioni tecniche*. Parimenti non possono essere conferiti incarichi al *Personale* che si trovi in situazioni di incompatibilità, inconfiribilità e/o conflitti di interesse previste dalle disposizioni legislative di carattere generale, dal *Codice* e dal *Codice di comportamento*.
3. Il *Provvedimento* indica:
 - a) l'opera o il lavoro, il servizio, la fornitura, ~~con l'indicazione di CUP e CIG (ove già acquisito)~~ e la relativa copertura finanziaria;
 - b) **l'importo stimato per la programmazione della spesa dell'intervento;**
 - c) il nominativo e la famiglia professionale/qualifica professionale del *Personale* incaricato;
 - d) la funzione tecnica di cui agli Allegati B1 e B2 attribuita;
 - e) i termini di esecuzione della funzione tecnica al cui rispetto è tenuto il *Personale* incaricato;
 - f) la percentuale di incentivo definita per ciascuna funzione tecnica assegnata;
 - g) la struttura di appartenenza, nonché gli estremi dell'eventuale provvedimento di nulla osta allo svolgimento dell'incarico nel caso di *Personale* del *Ministero* esterno alla *Stazione appaltante*;
 - h) **che dalle verifiche effettuate risulta che il compenso previsto per lo svolgimento dell'incarico – tenuto conto anche dei compensi per *Funzioni tecniche* attribuite nell'anno di competenza anche da altre amministrazioni – non supera il trattamento economico complessivo annuo**



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

lordo del *Personale* incaricato dello svolgimento dell'attività. In caso di superamento del trattamento economico complessivo annuo lordo, qualora il *Dirigente apicale* o un dirigente delegato ritenga comunque di conferire l'incarico, il *Provvedimento* deve formalmente rappresentare che lo svolgimento dell'incarico stesso non dà luogo, in tutto o in parte, alla corresponsione dell'incentivo. Al fine di operare la predetta verifica, il *Dirigente apicale* o un dirigente delegato può fare riferimento per stabilire il trattamento economico complessivo annuo lordo ai dati contenuti nell'ultima certificazione unica rilasciata dal *Ministero*.

4. Nel *Provvedimento*, il *Dirigente apicale* o un dirigente delegato indica tutte le *Funzioni tecniche* ritenute necessarie per la corretta esecuzione dell'intero ciclo di vita del contratto, ferma restando la possibilità di individuare, anche in un momento successivo, eventuali nominativi le cui *Funzioni tecniche* si svolgono nelle ulteriori fasi dell'appalto.
5. Qualora l'attività venga svolta in assenza di *Provvedimento* ovvero del nulla osta, ove necessario, per la corrispondente quota di incentivo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 53, commi 7 e 7-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm. e ii.
6. Il rimborso delle spese di missione eventualmente sostenute per lo svolgimento delle *Funzioni tecniche* da parte del *Personale* incaricato è esclusivamente imputato sulle pertinenti disponibilità di bilancio assegnate alle Stazioni appaltanti per i viaggi di servizio. Ai fini del predetto rimborso, il *Personale* incaricato è tenuto a presentare specifica ed analitica nota spese nonché la relativa documentazione giustificativa a supporto secondo le disposizioni del regolamento "*Disposizioni concernenti lo svolgimento delle trasferte e il rimborso delle spese di missione per servizio in Italia e all'estero*" prot. 51546 del 6 novembre 2023 adottato dal Direttore generale del Personale, del Bilancio, degli Affari Generali e della Gestione Sostenibile del *Ministero*.

Art. 9

(Pubblicità degli incarichi e obblighi di comunicazione)

1. I provvedimenti di nomina di cui all'articolo 8 sono soggetti agli obblighi di comunicazione previsti dall'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm. e ii., e alle connesse disposizioni contenute nelle circolari emanate dalla *Direzione*.
2. Il *Dirigente apicale* della *Stazione appaltante* è tenuto a comunicare semestralmente alle organizzazioni sindacali gli incarichi attribuiti.



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Art. 10

(Termini per l'espletamento delle Funzioni tecniche)

1. Il *Personale* incaricato dello svolgimento delle *Funzioni tecniche* è tenuto a svolgerle con diligenza, perizia e tempestività.
2. Ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 15, comma 5, del *Codice* ed inoltre di quanto previsto dall'Allegato I.3 al *Codice*, il *RUP* assicura il completamento dell'intervento nei termini prescritti e nel rispetto degli obiettivi connessi al suo incarico. I *RP*, ove nominati, sono responsabili dei compiti svolti in relazione a ciascuna fase.
3. I termini per la Direzione dei Lavori/Direzione dell'esecuzione coincidono con il tempo utile contrattuale stabilito per l'esecuzione del contratto. I termini per il collaudo sono quelli previsti dalle norme del *Codice*.

Art. 11

(Modulazione degli Incentivi per le Funzioni tecniche)

1. Al fine di commisurare la quota di *Incentivi* da attribuire alle *Funzioni tecniche*, gli Allegati "B1 – lavori" e "B2 – servizi e forniture" indicano le percentuali minime e massime della quota di incentivo di cui all'articolo 45, comma 3, del *Codice* da assegnare a ciascuna funzione tecnica. Le *Aliquote* ivi indicate costituiscono limiti inderogabili.
2. Il *Dirigente apicale*, in ragione dell'impegno lavorativo, della responsabilità e della complessità della funzione da svolgere, determina l'entità della percentuale da assegnare per ciascuna funzione tecnica.
3. Nel caso in cui la stessa funzione tecnica sia svolta congiuntamente da più soggetti, la quota di incentivo da assegnare al *Personale* è determinata nel *Provvedimento*.
4. Nel caso in cui la stessa unità di *Personale* svolga più *Funzioni tecniche* tra loro compatibili ai sensi delle disposizioni del *Codice*, le rispettive quote di *Incentivi* si sommano fra loro. Nei casi previsti dal secondo periodo dell'articolo 41, comma 5, del *Codice*, nella determinazione dell'*Aliquota* si tiene conto sia della percentuale stabilita per la "Redazione del Progetto esecutivo" sia di quella relativa alla fase progettuale omessa.



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

5. Ove per sopravvenute esigenze venga disposto l'espletamento di nuove *Funzioni tecniche* ovvero il coinvolgimento di ulteriori unità di *Personale*, si procede alla determinazione delle corrispondenti quote di incentivo anche, se necessario, mediante rimodulazione delle *Aliquote* già stabilite nel *Provvedimento*.
6. Qualora dalla somma delle *Aliquote* relative alle *Funzioni tecniche* previste per un determinato *Affidamento* residuino *Aliquote* non impegnate le stesse costituiscono risparmi e non sono soggette ai versamenti di cui **all'articolo 15**.
7. Nei casi previsti dall'articolo 116, comma 7, del *Codice* e disciplinati nel relativo Allegato II.14, al *Personale* incaricato di certificare la regolare esecuzione è assegnata inderogabilmente la percentuale minima prevista per la relativa funzione.
8. In caso di appalti misti, la percentuale di incentivo definita per ciascuna funzione tecnica assegnata deve far riferimento:
 - a) per le fasi antecedenti a quella esecutiva, all'Allegato B1 ovvero all'Allegato B2, in base al criterio dell'oggetto principale del contratto (articolo 14, comma 18, del *Codice*);
 - b) per la fase esecutiva, all'Allegato B1, per la parte relativa ai lavori e B2, per la parte relativa ai servizi e forniture.
9. Ai sensi dell'articolo 45, comma 8, del *Codice*, qualora il *Ministero* svolga le funzioni di centrale di committenza per l'espletamento di procedure di *Affidamento* per conto di altri Enti, il *Ministero* richiede di destinare l'incentivo al proprio *Personale*, in misura non superiore al 25% delle risorse stanziare dall'Ente per gli oneri relativi alle *Funzioni tecniche*, avendo come riferimento le percentuali indicate negli Allegati B1 e B2.

Art. 12

(Riduzione dell'importo degli Incentivi)

1. Qualora durante la procedura si verificano ritardi o aumenti dei costi ritenuti dal *Dirigente apicale* imputabili al *Personale* incaricato delle *Funzioni tecniche*, l'incentivo previsto per lo svolgimento di tali specifiche funzioni è ridotto di una percentuale connessa alla durata del ritardo e/o alla rilevanza economica che l'errore ha avuto sull'andamento dei lavori.
2. In caso di ritardi di cui al comma 1, l'importo di incentivo attribuito alle singole *Funzioni tecniche* è ridotto mediante l'applicazione, da parte del *Dirigente apicale*, di una penale per ogni settimana



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

di ritardo pari alla percentuale netta dell'1% dell'importo in origine assegnato fino a un massimo del 10%.

3. In caso di aumenti dei costi di cui al comma 1 è applicata al compenso stabilito una penale pari all'1% per ogni 10% di aumento di costo.
4. In tali casi, il *RUP* avvia un formale procedimento di applicazione delle riduzioni, contestando gli errori e/o i ritardi, indicando l'entità della penale che si intende applicare e assegnando all'incaricato un termine congruo per le controdeduzioni. All'esito di tale procedimento, il *RUP* relaziona al *Dirigente apicale*, proponendo l'eventuale applicazione della penale. In caso di ritardi e aumento dei costi imputabili al *RUP*, al procedimento provvede esclusivamente il *Dirigente apicale*.
5. La riduzione degli *Incentivi* è disposta con provvedimento motivato del *Dirigente apicale* da comunicarsi in via riservata all'interessato.
6. Nel caso in cui si provveda alla sostituzione del *Personale* incaricato per motivi derivanti da gravi inadempienze, al *Personale* sostituito non è corrisposto alcun compenso, che viene invece riconosciuto all'incaricato subentrante, tenuto a verificare, validare e/o modificare e/o rielaborare il lavoro già svolto dal *Personale* sostituito. L'eventuale parte di attività svolta dal *Personale* ritenuto inadempiente è da considerarsi in ogni caso non attestabile e il compenso previsto, ove non attribuito ai sensi del precedente periodo, è destinato alle risorse di cui all'articolo 45, comma 5, del *Codice*.

Art. 13

(Accertamento e attestazione delle attività)

1. Ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 45, comma 4, del *Codice*, per l'erogazione delle somme al *Personale* è necessario l'accertamento e l'attestazione delle specifiche *Funzioni Tecniche* svolte.
2. Il *RUP*, anche su istanza del *Personale*, predispone e trasmette al *Dirigente apicale* o a un dirigente delegato:
 - a) la relazione descrittiva e asseverativa contenente tutte le informazioni utili alla descrizione delle attività svolte dal *Personale* incaricato e alla verifica dei presupposti per la liquidazione degli *Incentivi*;
 - b) il prospetto di liquidazione contenente informazioni dettagliate sul calcolo dell'incentivo, nonché l'applicazione di eventuali riduzioni di cui all'articolo 12.



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

3. Al *Dirigente apicale* è demandato il controllo sull'intera istruttoria, consistente nella verifica dei contenuti della documentazione trasmessa dal *RUP* di cui al comma 2.
Il *Dirigente apicale* o un dirigente delegato deve, in particolare, verificare che le *Funzioni Tecniche* affidate siano state svolte senza errori e/o ritardi.
4. Per le finalità di cui al presente articolo, il *Dirigente apicale* o un dirigente delegato può acquisire tutte le ulteriori informazioni che ritiene necessarie, anche relative ad eventuali *Funzioni tecniche* conferite al *Personale* da altre stazioni appaltanti.
5. All'esito delle verifiche dei precedenti commi, il *Dirigente apicale* o un dirigente delegato procede alla quantificazione e al versamento delle risorse previste dall'articolo 45, commi 3 e 5, del *Codice*, secondo le modalità descritte di cui all'articolo 15 e ne dà conto in un provvedimento formale di liquidazione anche ai fini degli obblighi di trasparenza.

Art. 14

(Liquidazione degli Incentivi)

1. L'Ufficio dirigenziale competente della *Stazione appaltante*, in relazione allo svolgimento delle fasi come disciplinate nel successivo articolo 16, a seguito di quanto stabilito nell'articolo 13, adotta il provvedimento di liquidazione dell'incentivo, il quale deve contenere:
 - a) gli estremi del *Provvedimento*;
 - b) l'attività svolta o la quota parte di attività svolta;
 - c) l'importo o la quota parte di incentivo da liquidare al *Personale*;
 - d) l'avvenuto rispetto dei termini per l'espletamento della specifica funzione tecnica;
 - e) la struttura di appartenenza, nonché gli estremi dell'eventuale provvedimento di nulla osta allo svolgimento dell'incarico;
 - f) il rispetto del limite di cui all'articolo 45, comma 4, del *Codice*.

Art. 15

(Modalità di versamento e riassegnazione delle risorse)

1. Le modalità di versamento delle risorse in conto entrata del bilancio dello Stato e di riassegnazione ai pertinenti capitoli di bilancio dello stato di previsione della spesa del *Ministero* al personale dirigenziale e non dirigenziale, sono stabilite con circolare della *Direzione*.



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Art. 16

(Liquidazione dell'incentivo per fasi)

1. La liquidazione degli *Incentivi* avviene normalmente secondo la seguente tempistica:

a) a contratto efficace ed approvato, dopo l'espletamento dei controlli da parte degli organi competenti, si può procedere alla liquidazione nei seguenti termini:

a.1) 100% delle competenze maturate: - dal *Personale* incaricato della funzione tecnica della **programmazione** della spesa per investimenti; - dal *Personale* incaricato delle *Funzioni tecniche* della **progettazione** e dell'**affidamento** di lavori, servizi e forniture (*Funzioni tecniche* nn. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, e 13 dell'Allegato B1 e nn. 4, 5, 6, 7, 8 e 9 dell'Allegato B2);

a.2) fino al 30% delle competenze spettanti al *RUP* e ai collaboratori all'attività del *RUP* e/o dei *RP* (*Funzioni tecniche* nn. 1, 2 e 3 degli Allegati B1 e B2);

b) Le competenze del *Personale* impegnato nell'**esecuzione** dell'appalto saranno liquidate come di seguito indicato:

b.1) per i lavori sarà liquidata, proporzionalmente ai singoli SAL:

- una somma fino all'85% delle competenze al *Personale* impegnato in tale fase (*Funzioni tecniche* nn. 14, 15, 16, 17, 18 e 19 dell'Allegato B1);
- una somma fino al 55% delle competenze ai collaboratori all'attività del *RUP* e/o dei *RP* (*Funzioni tecniche* nn. 1, 2 e 3 dell'Allegato B1);

b.2) per i servizi e le forniture continuative o periodiche, annualmente in maniera proporzionale all'esecuzione delle prestazioni e al pagamento delle stesse:

- una somma fino all'85% delle competenze al *Personale* impegnato in tale fase (*Funzioni tecniche* nn. 10, 11, 12, 13 e 14 dell'Allegato B2);
- una somma fino al 55% delle competenze spettanti ai collaboratori all'attività del *RUP* e/o dei *RP* (*Funzioni tecniche* nn. 1, 2 e 3 dell'Allegato B2);

c) Le competenze per le attività di **collaudo** per lavori e di verifica di conformità per servizi e forniture o regolare esecuzione del contratto sono liquidate:

- al *Personale* incaricato per il collaudo in corso d'opera o la verifica di conformità in corso di esecuzione (*Funzioni tecniche* n. 20 dell'Allegato B1 e n. 15 dell'Allegato B2) una somma fino all'80% del compenso previsto calcolato sulla base del valore dei lavori, dei servizi o delle forniture eseguiti (ad esempio, si prevede nel *Provvedimento* che alla funzione tecnica collaudo sia attribuita un'aliquota pari al 10% dell'importo complessivo delle *Funzioni tecniche* ammontanti complessivamente a 8000 euro. Ai collaudatori possono, pertanto, essere riconosciuti al termine dell'incarico,



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

complessivamente 800 euro. La determinazione del compenso da attribuire, invece, per l'attività compiuta in corso d'opera è commisurata al valore dei lavori man mano eseguiti e controllati durante le visite entro il suindicato tetto dell'80%);

- al *Personale* incaricato per il collaudo o la verifica di conformità finale o per la redazione del certificato di regolare esecuzione (*Funzioni tecniche* n. 20 dell'Allegato B1 e n. 15 dell'Allegato B2) l'intera somma è erogata successivamente all'approvazione del collaudo finale o della verifica di conformità. Ove siano previsti il collaudo statico o collaudi specialistici, le somme sono erogate successivamente all'approvazione degli stessi (*Funzioni tecniche* n. 21 dell'Allegato B1);

- d) Le competenze a saldo spettanti sia per i lavori, le forniture e i servizi al *RUP* e ai collaboratori all'attività del *RUP* e/o dei *RP* e al *Personale* impiegato nell'esecuzione del contratto, ivi compreso il *DL* e il *DEC*, sono erogate successivamente all'approvazione del collaudo o della verifica di conformità da parte della *Stazione appaltante*.

Art. 17

(Incentivi relativi agli affidamenti del Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera)

1. Il Comando generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, a seguito dei versamenti effettuati – accertata l'entrata al bilancio dello Stato delle risorse – richiede al Ministero dell'economia e delle finanze la riassegnazione delle somme come segue:
 - a) quelle di cui all'articolo 45, comma 3, del *Codice*, decurtate o incrementate per effetto delle corrispondenti ipotesi di cui al medesimo articolo 45, sui pertinenti capitoli stipendiali per consentire il pagamento al personale militare appartenente al Corpo delle Capitanerie di Porto, tramite l'applicativo “cedolino unico” ai sensi dell'articolo 2, comma 197 della legge 23 dicembre 2009, n. 191;
 - b) quelle di cui all'articolo 45, comma 5, del *Codice*, sui pertinenti capitoli di spesa, per le finalità di cui ai commi 6 e 7 del medesimo articolo.
2. Le altre disposizioni del presente provvedimento si applicano, ove compatibili, al personale militare del Corpo delle Capitanerie di Porto.



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Art. 18 **(Trasparenza)**

1. I dati contenuti nei provvedimenti di liquidazione sono estratti e pubblicati ai sensi dell'articolo 18 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm. e ii., nella sotto-sezione "Personale" - "Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti" della sezione "Amministrazione trasparente" e nel portale "PerlaPA" sezione "Anagrafe delle prestazioni".

Art. 19 **(Comunicazioni)**

1. Di ogni pagamento effettuato gli uffici danno tempestiva comunicazione alla *Direzione* tramite apposito format definito dalla *Direzione* stessa. Per quanto concerne gli *Incentivi* erogati ai Dirigenti, la *Direzione* provvede, altresì, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto-legge 21 maggio 2025, n. 73.

Art. 20 **(Trattamento dei dati personali)**

1. Il trattamento dei dati personali relativo alla intera gestione degli *Incentivi* **previsti dall'articolo 45, comma 3, del Codice**, è effettuato nel rispetto delle regole di riservatezza e di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.
2. Il *Dirigente apicale* è il responsabile della raccolta e del trattamento dei dati personali connessi agli adempimenti per lo svolgimento delle *Funzioni tecniche* e alla erogazione degli *Incentivi* ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettere c) e f), del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR).
3. Il trattamento dei dati personali è effettuato solo dal personale autorizzato in ragione delle funzioni di ufficio da esso svolte.
4. I dati personali sono trattati e conservati nel pieno rispetto dei principi di necessità, liceità, correttezza, trasparenza, esattezza, minimizzazione dei dati e limitazione del periodo di conservazione, di cui all'articolo 5 del GDPR, mediante l'adozione di misure tecniche e organizzative adeguate ai sensi dell'articolo 32 del GDPR.



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Art. 21

(Disposizioni transitorie)

1. Le disposizioni del presente provvedimento si applicano agli affidamenti di lavori, servizi e forniture disciplinati dal *Codice*, ai sensi del combinato disposto degli articoli 226, comma 2 e 229, comma 2.
2. Al *Personale* con qualifica dirigenziale l'incentivo è corrisposto per le sole *Funzioni tecniche* svolte a decorrere dal 1° gennaio 2025. Gli *Incentivi* corrispondenti a *Funzioni tecniche* eventualmente svolte dal *Personale* con qualifica dirigenziale anteriormente al 1° gennaio 2025 nell'ambito delle procedure di cui al comma 1 costituiscono risparmi.
3. Il presente provvedimento non si applica alle *Funzioni tecniche* svolte prima del 1° luglio 2023, anche qualora i bandi, gli avvisi e gli inviti siano stati pubblicati sotto la vigenza del *Codice*.

Art. 22

(Disposizioni finali)

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente provvedimento si rinvia alla vigente normativa in materia.
2. Tutti i rinvii normativi contenuti nel presente provvedimento devono intendersi di natura dinamica e mobile. Pertanto, la modifica di norme legislative e disposizioni vigenti, richiamate nel testo, anche se in modo non puntuale, o comunque l'emanazione di nuove disposizioni, in sostituzione di quelle richiamate, implica la loro immediata applicazione, con adeguamento automatico delle presenti disposizioni, fatta salva, in ogni caso, la facoltà del *Ministero* di adottare ulteriori provvedimenti.
3. Gli Allegati possono essere aggiornati con atto del Capo del Dipartimento per gli affari generali e la digitalizzazione.

IL



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Il presente provvedimento è inviato agli organi di controllo e pubblicato nel sito *web* del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – sezione Amministrazione trasparente – <https://trasparenza.mit.gov.it/>

(Riferimento all'allegato I.10 del *Codice*)

ALLEGATO B1

Macro fase per l'attuazione dell'intervento	Figure professionali per i lavori	dal - al	
	1) Responsabile unico del progetto (RUP)	6,0%	7,0%
	2) Collaboratori all'attività del Responsabile unico del progetto e/o dei responsabili di fase	7,5%	15,0%
	3) Coordinatore dei flussi informativi	0,5%	1,0%
Programmazione	4) Responsabile unico del progetto per la fase di programmazione	1,0%	2,0%
	5) Redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali	2,0%	4,0%
	Redazione del documento di indirizzo della progettazione	1,0%	2,0%
Progettazione	6) Responsabile unico del progetto per la fase di progettazione	1,0%	2,0%
	7) Redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica	4,0%	5,0%
	8) Redazione del Progetto esecutivo	3,0%	4,0%
	9) Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione	1,0%	2,0%
	10) Verifica livelli di progettazione	5,0%	6,0%
	11) Predisposizione degli atti di gara Schema di contratto e Capitolato Speciale d'appalto	0,5%	1,0%
Affidamento	12) Responsabile unico del progetto per la fase di affidamento	1,0%	2,0%
	13) Predisposizione degli atti di gara (determina a contrarre, bando e disciplinare di gara)	1,5%	3,0%
	Contratto d'affidamento	0,5%	1,0%
Esecuzione	14) Responsabile unico del progetto per la fase di esecuzione	2,0%	3,0%
	15) Direttore dei Lavori	11,5%	19,0%
	16) Coordinatore dei flussi informativi	0,5%	1,0%
	17) Ufficio direzione Lavori - Direttore/i Operativo/i	7,0%	9,0%
	18) Ufficio direzione Lavori - Ispettore/i di Cantiere	6,0%	8,0%
	19) Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione	3,0%	4,0%
Collaudo	20) Collaudo tecnico-amministrativo o certificato di regolare esecuzione	6,0%	10,0%
	21) Collaudo statico e/o specialistici	10,0%	12,0%

Macro fase per l'attuazione dell'intervento	Figure professionali per i servizi e le forniture	dal - al	
	1) Responsabile unico del progetto (RUP)	8,0%	13,0%
	2) Collaboratori all'attività del RUP e/o dei Responsabili di fase	10,5%	18,0%
	3) Coordinatore dei flussi informativi	0,5%	1,0%
Programmazione	4) Responsabile unico del progetto per la fase di programmazione	2,0%	4,0%
Progettazione	5) Responsabile unico del progetto per la fase di progettazione	2,0%	4,0%
	6) Redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica	3,0%	5,0%
	7) Predisposizione degli atti di gara Schema di contratto e Capitolato Speciale d'appalto	3,0%	5,0%
Affidamento	8) Responsabile unico del progetto per la fase di affidamento	2,0%	4,0%
	9) Predisposizione degli atti di gara (determina a contrarre, bando e disciplinare di gara)	2,0%	4,0%
	Contratto d'affidamento	1,0%	2,0%
Esecuzione	10) Responsabile unico del progetto per la fase di esecuzione	3,0%	5,0%
	11) Direttore dell'esecuzione	19,5%	24,0%
	12) Coordinatore dei flussi informativi	0,5%	1,0%
	13) Collaboratori al direttore dell'esecuzione	8,0%	10,0%
	14) Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione	3,0%	4,0%
Verifica di conformità e/o Collaudo	15) Verifica di conformità e/o collaudo/certificato di regolare esecuzione ove richiesto	13,0%	18,0%